

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022.

VISTE:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Liguria, di seguito PSR 2014/2022, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e ss.mm.ii;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del suddetto Programma, che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020, vengono introdotte le risorse a favore di alcune sottomisure e viene pianificato l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive.

VISTO il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, con particolare riferimento all'articolo 20 e all'allegato n. 6.

CONSIDERATO che l'allegato 6 al suddetto DM il quale, tra l'altro, stabilisce che:

- *ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata e, una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio tra gravità, entità e durata, fino ad arrivare ad un unico punteggio;*
- *ai sensi dell'articolo 20, le Regioni e Province autonome o l'autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio e alto):*

punteggio	percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	x%
x >=4	y%

VISTO l'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR 2014/2022 e ss.mm.ii.

VISTA la sottomisura M10.02 "*sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura*" del PSR 2014/2022 e specificatamente l'intervento 10.02.A "*Interventi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura*".

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- D.G.R. n. 721 del 29/07/2016 con la quale sono stati approvati le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, di formazione e informazione in materia agricola e forestale e dello sviluppo rurale (Prestatori di servizi);
- D.G.R. n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020";
- D.G.R. n. 1115 del 1/12/2016 e ss.mm.ii., con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- D.G.R. n. 669/2019 con la quale sono stati aggiornati i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- D.G.R. n. 715 del 4/09/2017 "PSR2007-2013 e PSR 2014-2020 – Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni riferite al rispetto delle norme in materia di Pubblici Appalti, ai sensi della decisione della Commissione n. C(2013)9257/2013".

VISTI i seguenti provvedimenti:

- la D.G.R. n. 1216 del 23/12/2021 ad oggetto "PSR Liguria: approvazione Bando per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla misura M10.02 "Interventi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura". Euro 1.200.000" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 872 del 14/09/2022 con la quale la Giunta regionale ha incrementato la dotazione finanziaria complessiva prevista per il bando di cui alla citata D.G.R. n. 1216/2021.

CONSIDERATO che la suddetta D.G.R. n. 1216/2021 prevede l'attuazione della sottomisura M10.02 tramite azioni attuate da partenariati nei settori orticolo, floricolo, piante officinali, e seminativi e colture frutticole nonché azioni dirette della Regione per i settori olivicolo e viticolo.

VALUTATA l'opportunità di attuare le azioni dirette da parte della Regione, rispetto alle previsioni attuative/progettuali previste dalla citata D.G.R. n. 1216/2021, tramite la costituzione di partenariati di progetto che possano prevedere un maggior e diretto coinvolgimento di soggetti qualificati, quali ad esempio gli Enti Università e Centri di ricerca.

CONSIDERATO che:

- il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 3/02/2016, ha esaminato, tra l'altro, i criteri di selezione della sottomisura M10.02, come previsto dall'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- i criteri di selezione della sottomisura M10.02 possono essere pertanto adottati definitivamente;
- è obbligatoria la compilazione, la presentazione e il rilascio delle domande (sostegno e pagamento) esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario (rappresentante legale) secondo gli standard utilizzati e tramite le apposite applicazioni rese disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura M010.02, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.

RITENUTO che una dotazione finanziaria complessiva di euro 335.000,00 per l'attuazione delle azioni a sostegno dell'agrobiodiversità, tramite progetti operativi, nei settori olivicolo e viticolo sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR.

CONSIDERATO che è stata avviata una procedura di modifica del PSR 2014/2022 che riguarda, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria della misura M10, compresa la M10.2, in modo da garantire anche la completa copertura finanziaria per le domande di sostegno, oggetto del presente atto.

CONSIDERATO che:

- è stata avviata una procedura di modifica del PSR 2014/2022 che riguarda, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria della misura M10, compresa la M10.2, in modo da garantire anche la completa copertura finanziaria per le domande di sostegno, oggetto del presente atto;
- la scadenza del PSR 2014/2022 è fissata al 31/12/2025 mentre i progetti operativi devono essere conclusi e rendicontati entro il termine perentorio del 30/09/2025;
- i progetti operativi necessitano di una durata, come minimo, annuale e comprendono un complesso di attività (es. studi, monitoraggi, osservazioni morfologiche e raccolta campioni, analisi di laboratorio, predisposizioni di dossier), che devono essere effettuate nel corso del normale ciclo colturale (stagionalità) dell'olivo e della vite;
- è necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno entro il mese di aprile, al fine di attivare gli adempimenti istruttori da parte della Regione per la successiva approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabile, permettendo l'inizio e la regolare attuazione dei progetti operativi nel rispetto delle sopraccitate tempistiche.

RITENUTO pertanto che necessario approvare il Bando, per avviare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla M10.02 del PSR 2014/2022. ponendo la concessione del sostegno ed i relativi pagamenti sotto la condizione che la modifica del PSR, attualmente in corso di predisposizione, si concluda positivamente con l'approvazione da parte dei Servizi della Commissione europea.

PRESO ATTO, altresì, che i soggetti richiedenti con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di sostegno sono consapevoli che:

- l'erogazione del sostegno è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea della modifica del piano finanziario del PSR;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione e suoi enti delegati, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il sostegno per mancata approvazione della modifica del piano finanziario del PSR da parte della Commissione europea, tale da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'importo del sostegno stesso.

RITENUTO:

- di approvare il Bando per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura M10.02 del PSR 2014/2022 secondo le disposizioni contenute nell'allegato n. 1 ed utilizzando la specifica modulistica di cui all'allegato 3, compresa l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di individuare ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato n. 6 del citato DM n. 2588/2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata a valere sul presente bando, come risulta dal documento (allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, fissando le percentuali di riduzione maggiori del 3 %, come esposto nella tabella seguente:

punteggio	percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	10%
x >=4	25%

SU PROPOSTA del Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero,

Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (Aptl), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza.

DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare il Bando contenente le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento e delle relative istruttorie a valere sulla suddetta sottomisura M10.02, di cui all'allegato n. 1, comprensivo dell'informativa privacy, e la specifica modulistica, di cui all'allegato 3, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di condizionare la concessione del sostegno e i relativi pagamenti all'approvazione delle modifiche al PSR da parte dei Servizi della Commissione europea;
- 3) di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva a disposizione sul presente bando è di euro 335.000,00 e che tali risorse si renderanno disponibili quando verrà approvata la modifica del PSR attualmente in corso;
- 4) di stabilire che i soggetti richiedenti, con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di sostegno, sono consapevoli che l'erogazione del sostegno è subordinata all'approvazione della modifica del piano finanziario del PSR da parte della Commissione europea e pertanto non hanno nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione e suoi enti delegati, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il sostegno per mancata approvazione della suddetta modifica da parte della Commissione europea;
- 5) di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a partire dal 03 aprile 2024 ed entro il termine del 09 maggio 2024;
- 6) di stabilire che i termini del procedimento decorrono dal giorno successivo al sopracitato termine di scadenza;
- 7) di individuare ai sensi del DM n. 2588/2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata per la misura M10.02 del PSR 2014/2022, come risulta dall'allegato 2, che fa parte integrante e necessaria al presente atto;
- 8) di stabilire le percentuali di riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato 6 del citato DM n. 2588/2020, come segue:

punteggio	percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	10%
x >=4	25%

- 9) di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 10) di individuare, fatte salve le specifiche attribuzioni precisate nel Bando, la struttura regionale competente per l'attuazione del presente provvedimento nel Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;
- 11) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo con proprio atto di:
 - modificare, sentita la competente Autorità di gestione del PSR, i termini di presentazioni delle domande di sostegno e/o le date e termini degli altri adempimenti previsti a Bando nonché la modulistica di cui all'allegato n. 3 per eventuali motivate esigenze, anche connesse alla funzionalità del SIAN;
 - definire eventuali modulistiche e documenti tecnici e provvedere agli adempimenti amministrativi e informatici, necessari per supportare l'attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento di cui al presente atto;

- 12) di stabilire che l'istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del SIAN;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito agriligurianet e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 14) di stabilire che, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014/2022 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali le norme regionali, nazionali e europee, in quanto applicabili.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.